OGGETTO: PARERE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTI ANNO 2021

Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 13 giugno 2019, nelle persone dei Signori:

- Claudio Cavallari – Presidente
- Edj Polinelli – membro effettivo
- Riva Giovanni – membro effettivo

Richiamati i seguenti documenti relativi alla costituzione del fondo decentrato anno 2021 del personale dipendente:
Determina dirigenziale n. 308 del 09/04/2021 di Quantificazione delle risorse decentrate stabili ai sensi art. 67, commi 1 e 2, CCNL funzioni locali 21/05/2018– anno 2021";
- Decreto presidenziale n. 64 del 27/05/2021 "Stanziamento risorse variabili fondo risorse decentrate anno 2021. Emanazione direttive alla delegazione trattante. Esame ed approvazione;
- il parere di questo Collegio n. 16 del 18/05/2021 di certificazione del fondo contrattazione decentrata integrativa personale dipendente anno 2021;
- la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa sottoscritte dal Presidente della Delegazione Trattante in data 24/08/2021;
- l'Ipotesi di accordo sui criteri di ripartizione delle risorse decentrate anno 2021 nell'ambito del CCDI 2018/2020 sottoscritta in data 23/08/2021;

Richiamati inoltre:
-Il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;
- l'art. 40 comma 3-ter del D.Lgs n. 165/2001, rubricato "Contratti collettivi nazionali e integrativi;
- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- i commi 1, 2 e 3 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/5/2018 che disciplinano le modalità di costituzione della parte stabile e l'alimentazione del fondo con risorse aventi carattere di variabilità ;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1°gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Dato atto che il limite 2016 del fondo dipendenti quantificato in Euro 1.053.760,00 risulta dal Conto annuale certificato dal Collegio dei Revisori;

Verificato:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzione emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
-l'importo del fondo per la contrattazione 2021 soggetto al limite ammonta ad Euro 1.050.539,29 e rispetta il tetto massimo di legge relativo al corrispondente importo 2016 di 1.053.760;
- i costi dell'ipotesi sottoscritta in data 23/08/2021trovano copertura negli stanziamenti previsti nel Bilancio 2021, negli appositi capitoli, e sono compatibili quindi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Verificato inoltre

- le novità introdotte dall'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 33 del Dl 34/2019 che dispone «… Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 …» non sono al momento applicabili alle Province in mancanza del decreto attuativo. Infatti il decreto attuativo del 17 marzo 2020, in vigore dal 20 aprile 2020, che prevede «… Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 …» si riferisce esclusivamente ai Comuni;

attesta, per quanto di propria competenza, la compatibilità finanziaria del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 ed il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

invita l'Ente a garantire, nell'applicazione del contratto decentrato e nell'erogazione dei fondi incentivanti complessivi ed individuali, il costante rispetto dei vincoli di norma relativi agli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, dei vincoli di bilancio e dei vincoli di legge riguardanti la spesa complessiva per il personale.

Mantova, li 10/09/2021

Sottoscritto digitalmente

Il Collegio dei Revisori

Dott. Claudio Cavallari

Dott. Edj Polinelli

Dott. Giovanni Riva